Iacono Dr. Giuseppe

Ragioniere Commercialista - Economista d'Impresa Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Ragusa e Modica

Ragusa 29/10/2020

Spett.le

Segreteria del Presidente del Tribunale di Ragusa

all'attenzione del

Dott. Filippo Pasqualetto

Oggetto: pubblicazione sul sito del Tribunale di Ragusa

Cortesemente si chiede la pubblicazione dell'allegato Decreto di omologa del Piano del consumatore L.3/2012 - R.Pdc. n. 02/2020 – G.D. Dott. Gilberto Orazio Rapisarda, nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti così come disposto dal Giudicante.

Con osservanza.





TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 2/2020 Reg. Es.

Il Giudice Gilberto Orazio Rapisarda;
letta la proposta di piano del consumatore ex artt. 8 e 9 l. n. 3/2012
presentata da e V
rilevato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori omologa il piano per le
ragioni che seguono.
§ Sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorrente si trova nell'attuale situazione da sovraindebitamento a
causa del susseguirsi di diverse vicissitudini familiari e lavorative.
Il svolge una professione ben retribuita, egli infatti
dell'i e e dei l
Dal 2008 al 2019 ha percepito emolumenti che variano dal minimo di €
del 2008 (reddito mensile pari ad € 3.258) ad (pari a
7.199 mensili) del 2014 con una media di ben oltre 50.000,00 euro annui
per gli altri anni.
Accadeva che nel 2011 il si separava dalla moglie e con
successiva ordinanza presidenziale del Tribunale di (del
veniva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'assegno
mensile per il mantenimento
Subito dopo, già nel 2014, il unitamente alla sua nuova
compagna, convivente, dalla cui unione nasceva in data
decisero di acquistare un immobile in
stante l'avvenuta assegnazione, in sede di separazione, della casa
coniugale alla moglie.
In data nasceva il secondo figlio nato dall'unione con
Le vicende familiari sopra brevemente delineate hanno avuto pesanti
ripercussioni economiche posto che l'assegno di mantenimento da un



le spese di acquisto e
ristrutturazione del nuovo immobile, in cui il ricorrente andava a
convivere con la nuova compagnia assieme agli altri due figli,
determinavano, sebbene non esclusivamente, la crisi da
sovraindebitamento in cui oggi si trova il
Non esclusivamente, invero, perché il trattamento retributivo del
negli ultimi anni ha subito un evidente decremento mensile. In
particolare, nel 2015 la Corte Costituzionale, con la sentenza n.37
affermava il principio secondo cui: Il conferimento di incarichi dirigenziali
nell'ambito di un'amministrazione pubblica deve avvenire previo
esperimento di un pubblico concorso, anche nel caso si tratti di nuovo
inquadramento di dipendenti già in servizio, in quanto anche il passaggio a
una fascia funzionale superiore comporta l'accesso a un nuovo posto di
lavoro integrando una forma di reclutamento soggetta alla regola del
pubblico concorso. Sulla scorta di detto principio di diritto la Corte
pronunciava la incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012
n. 16, conv., con modificazioni, in l. 26 aprile 2012 n. 44, nella parte in
cui fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle
propri funzionari e
consente, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, di
attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato.
In ragione di detta pronuncia il subsubiva la revoca dell'incarico
dirigenziale in precedenza conferito con contestuale riduzione dello
stipendio del 50% circa. Il a fronte di ciò e tenuto conto del
mutuo acceso per l'acquisto della casa di otteneva la riduzione
dell'assegno di mantenimento
Successivamente, per effetto dell'art. 4 bis del dl n. 78/2015, convertito
con modificazioni in legge n. 125/2015, al venivano
nuovamente assegnate funzioni dirigenziali con un aumento del
trattamento retributivo da Indi, quasi subito
dopo la coniuge riotteneva la revisione dell'assegno di mantenimento ad €
mporto poi confermato con la sentenza di separazione del
(1906) and the second s
A decorrere dal tuttavia, con la cessazione degli effetti
temporanei della norma, non più prorogata, di qui all'ort, 4 bio del da



78/2015 (che faceva salvi gli incarichi dirigenziali attribuiti ai funzionari)
il cessava le sue funzioni dirigenziali percependo dal primo
il minore stipendio mensile pari ad € (somma
variabile in base alle ore di lavoro).
Orbene, il nel corso degli anni e comunque prima del maggio del
2019 ha contratto diverse obbligazioni:
- mutuo ipotecario per l'acquisto e la
ristrutturazione della casa di
- mutuo ipotecario del marzo er la ristrutturazione della casa
di
Financiamente con accione del contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato de la contrato del contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato de la contrato de la contrato de la contrato de la contrato del contrato del contrato del
febbraio del 2017 per un importo pari ad
- Altri finanziamenti tra cui spiccano quello contratto con
(novembre 2017) per l'acquisto di un'autovettura nuova per complessivi €
pltre ad altro finanziamento concesso da
per acquisto di mobili concesso nel 2016.
Figurano poi altre debiti da estinguere con vari istituti bancari che hanno
concesso delle aperture di credito per complessivi
Orbene, il effettivamente si è trovato di fronte ad una situazione
complessa dove a causa di molteplici e convergenti eventi familiari e
lavorativi ha dovuto, per un verso, attendere alle esigenze della sua
nuova famiglia e dei piccoli comunque continuando a
versare l'assegno di mantenimento in favore
a cui si è separato e che attualmente, salvo prossima modifica,
risulta pari ad mensili. In tale contesto, ha acquistato un
immobile sobbarcandosi i costi della ristrutturazione e delle spese
straordinarie deliberate dal condominio che, di fatto, hanno causato il
superamento del budget preventivato dal quale, pertanto,
ricorreva al credito per completare i detti lavori, pagare le spese
straordinarie deliberate dal condominio, arredare casa e comprare una
nuova autovettura (si consideri che per ragioni di lavoro il
riaggia quotidianamente da
È vero che detto atteggiamento può apparire censurabile dal punto di
rista dell'opportunità e ciò perché il non ha assolutamente
contemplato il rischio della mancata conferma della qualifica di Diricanta



(incarico che veniva rinnovata con contratti a termine) e non ha pensato di accantonare parte delle sue retribuzioni (anche ingenti se si pensa a quanto percepito nel 2014) in un piano di accumulo o comunque in una forma di risparmio che potesse garantirgli maggiore solidità finanziaria per gli anni a venire soprattutto nell'ipotesi in cui non gli fosse stata confermato l'incarico dirigenziale.

Eppure, ciò nonostante, non si ritiene che il abbia colposamente determinato il suo sovraindebitamento.

Invero, pure se il ricorrente ha confidato nel rinnovo delle sue qualifiche dirigenziali e del conseguente trattamento economico, detto affidamento non risulta colpevole ma legittimo e ciò in forza dei plurimi rinnovi degli incarichi dirigenziali effettuati dall'Amministrazione Statale in favore del ricorrente il quale ha goduto del relativo trattamento economico quasi senza soluzione di continuità (se non si

quasi senza soluzione di continuità (se non si tiene conto della breve parentesi del 2015).

Facendo affidamento su detti reiterati rinnovi il ha assunto plurime obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere giacché i mutui ed i finanziamenti accesi risultano stipulati in momenti in cui il ricorrente godeva del trattamento retributivo dirigenziale.

Del resto, nel merito, le spese appaiono tutte strumentali al soddisfo di concrete esigenze abitative e familiari e non voluttuarie.

§ Sulla contestazione della convenienza del piano.

La creditrice ipotecaria a fronte della falcidia del 37% applicata ai suoi crediti afferma, sulla scorta di una perizia di stima versata in atti, che il reale valore da attribuire al bene, per di più ristrutturato, in proprietà sarebbe pari ad € 240.000,00 e non 128.000,00 euro come afferma il perito dell'OCC.

Ora, premesso che errore comune nelle procedure di sovraindebitamento che il ricorrente consideri quale alternativa liquidatoria la procedura esecutiva immobiliare e ciò al chiaro fine di dare prova della convenienza della sua proposta a fronte del notorio ribasso che scontano i beni venduti all'asta. Va qui ribadito che l'alternativa liquidatoria cui allude la legge n. 3 del 2012 all'art. 12 bis, comma 4, è quella disciplinata dagli artt. 14 ter e ss., e non alle procedure esecutive che, come noto, ai sensi dell'art. 591 c.p.c. prevedono, di norma, che ad ogni tentativo infruttuoso segua altro



esperimento con conseguente ribasso del prezzo d'asta oltre alla possibilità da parte degli offerenti di presentare l'offerta minima ex art. 572, comma 3, c.p.c..

Tutto ciò premesso e chiarito che il riferimento alla procedura esecutiva immobiliare ed al possibile prezzo di aggiudicazione può avere qualche giuridica rilevanza solo nel caso in cui la procedura sovraindebitamento sia aperta dopo l'inizio della procedura esecutiva di guisa che l'alternativa liquidatoria in concreto prospettabile in caso di rigetto dell'omologa potrà soltanto essere la vendita all'asta dei beni previa riassunzione della procedura esecutiva, va qui valutato nel merito quale sia l'esatto valore da attribuire al bene oggetto del presente piano del consumatore.

La valutazione offerta dal perito della banca non è conforme ai reali valori di mercato presenti sul territorio né ai criteri di stima adottati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dei quali il terrazzo di pertinenza esclusiva o meglio la sua superfice commerciale va determinata nella misura del 30 per cento fino a 25 metri quadrati e del 10 per cento per la quota eccedente. Da quanto osservato e tenuto conto che l'immobile non si trova in un luogo (ad esempio Sampieri o Marina di Ragusa) ove un appartamento fronte mare con terrazzo deve essere valutato anche prescindendo dai richiamati criteri e ciò per l'obiettivo pregio o valore aggiunto che il terrazzo attribuisce all'immobile nel suo complesso, appare preferibile assumere quale parametro di riferimento, perché più aderente ai valori effettivi di mercato tenuto anche conto dell'ubicazione e dello stato dell'immobile e del terrazzo che peraltro richiede urgenti opere di manutenzione, il valore attribuito all'immobile nella perizia integrativa versata in atti dal tecnico consultato dall'OCC pari ad € 134.000,00.

Orbene, a fronte del valore qui indicato dell'immobile il pagamento della creditrice ipotecaria di ben € 127.293,11, ovvero di una cifra pari a più del 90% del valore di stima, appare una soluzione decisamente più conveniente di qualsiasi altra alternativa liquidatoria che presupporrebbe, peraltro in un momento storico di stasi del mercato immobiliare aggravata della crisi Covid, la compravendita dell'immobile da parte di un terzo ad un prezzo pari a quello di stima, circostanza questa decisamente improbabile.

§ Sulla attestazione della fattibilità del piano.



Rilevato che l'OCC attesta la fattibilità del piano il quale prevede che quanto ad € 127.293,11 il pagamento avverrà a mezzo che finanzierà l'acquisto dell'immobile sito in la parte della con spese accessorie a suo carico. Quanto al credito vantato da la quota residua, alla data di omologa del presente piano al netto della percentuale di falcidia applicata, sarà pagata dal secondo il piano rateale residuo con trattenimento della rata dallo stipendio. I crediti residui (categorie D ed E) saranno pagati in unica soluzione e secondo le percentuali indicate nel piano dai ricorrenti in solido, non essendo specificato chi dei due ricorrenti dovrà materialmente corrispondere l'importo pari ad € 10.127,91.

P.g.m.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da er l'effetto;

DISPONE a cura dell'OCC la trascrizione del presente decreto sul bene immobile qui di seguito indicato:



DISPONE la pubblicazione immediata, a cura dell'O.C.C., del presente provvedimento presso la bacheca del Tribunale di Ragusa (o nel sito dello stesso Tribunale ove tecnicamente possibile) nel rispetto della *privacy* dei soggetti coinvolti.

DISPONE che ogni incidente di esecuzione o questione concernente l'adempimento del presente accordo siano risolte dall'O.C.C. slavo quanto affermato dall'art. 13, comma 2, l. n. 3/2012.
Ragusa, 15/10/2020.

Il Giudice

Gilberto Orazio Rapisarda

